STATUTO DELL'ACCADEMIA AGRARIA ISTITUITA IN PESARO NEL...

Accademia agraria

12

STATUTO

DELL' ACCADEMIA AGRARIA

Istituita in Pesaro

NEL GLORIOSO PONTIFICATO

DI

LEONE XII.

RESTITUTORE E PROTEGGITORE

DELL' INDUSTRIA AGRICOLA, E D' OGNI MANIERA
D' UTILI SCIENZE

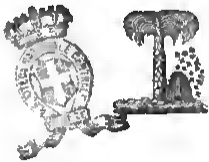

PESARO 1828

Dalle Tipe di Annesio Nobili

con licenza

1 L'Accademia è sotto la speciale protezione dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Francesco Bentivoli Prefetto della S. Congregazione degli Studi.

2 L'Accademia è tenuto di prestarsi con tutto zelo agli inviti, ed ordini del Governo.

3 Il fine dell'Accademia è di perfezionare, e propagare l'Agricoltura.

4 L'Accademia è composta di 40 *Soci ordinarii* non compresovi il Presidente, e il Vice Presidente, e di un numero indeterminato di *Soci corrispondenti*, e di *Soci onorarii*.

5 Ha inoltre una Magistratura, un Lettore d'Agraria, un Lettore di Geometria, e Matematica, un Professore di Veterinaria, un Custode dell'Orto sperimentale, e un numero indeterminato di Aspiranti.

6 Gli Accademici ordinarii vengono scelti fra i più distinti nelle cose agrarie, fisiche, chimiche, matematiche, di storia naturale, di veterinaria, e d'economia pubblica, i quali sono domiciliati in Pe-

saro e nelle limitrofe città di Fano, Sinigaglia, Urbino, e Rimino.

7 I Corrispondenti sono i più distinti come sopra, domiciliati in ogni altra parte dello Stato Pontificio.

8 Gli Onorarii sono gli Esteri di chiarissimo nome.

9 I Soci ordinarii hanno l' obbligo o d' intervenire alle pubbliche adunanze per leggere le loro Memorie, e comunicare le osservazioni da assi fatte, o di spedire all' Accademia le stesse memorie ed osservazioni. Debbono occuparsi di quelle esperienze, che loro commettesse l' Accademia. Non intervenendo, o non mandando i loro scritti nel corso continuato di due anni, oppure ricusando di prestarsi alle richieste dell' Accademia senza addurre al Presidente, o Vice Presidente un ragionevole motivo, s' intendono dimessi dall' elenco de' Soci, a meno che non abbiano giovata l'Accademia in modo cospicuo, o con nuovi ritrovati, o con regali, o con altro.

10 I Corrispondenti debbono pur' essi prestarsi a soddisfare le domande, che saranno loro dirette dall' Accademia. Una volta all' anno per lo meno debbono trasmettere una qualche Memoria, od annotazione sopra oggetti relativi all' istituzione dell' Accademia.

11 Gli Onorarii sono officiati d' inviare all' Accademia in ogni biennio alcuna memoria, od osservazione come sopra.

12 Se un Socio ordinario toglie il suo domicilio dalle città di Pesaro, Fano, Sinigallia, Urbino, e Rimino, e lo ferma in altro luogo dello Stato, entra nella classe de' Corrispondenti. Se parte anche dallo Stato, rimana solamente Socio onorario. Ritornando ad abitare in una delle suddette città, ha diritto di essere riposto, alla prima vacanza, nel numero de' Soci ordinarii, purchè non abbia demeriti verso l' Accademia.

13 La Magistretura Accademica è composta di un Presidente, di un Vice Presidente, di sei Censori, di un Segretario, di un Direttore dell' orto sperimentale, e di un Cassiere.

14 Sua Eccellenza Rma Monsignor Delegato Apostolico pro-tempore della Provincia n' è sempre il Presidente. A lui spetta l' ordinare a l' aprire le adunanze, il mantenere il buon ordine, l' eliminare gli abusi, l' accordare la parola agli Accademici, il rappresentare il Corpo, il rilasciare ordini per le spese risolute dall' Accademia, il carteggiare, mediante il Segretario, con le Sacra Congregazione degli Studi, e con tutti i Dicasteri, e Magistrati del Governo.

15 L' illustrissimo sig Gonfaloniere pro tempore della Città di Pesaro è il Vice Presidente. In tutte le opportune occorrenze esercita le veci del Presidente.

16 I Censori vegliano alla correzione degli scritti e delle stampe dell' Accademia, annunciano al Presidente gli abusi, danno il parere sulle memorie, rivedono i processi verbali delle Adunanze, ed osservano le Memorie degli Aspiranti prima della loro lettura nell' Accademia, e scelgono annualmente dagli atti accademici quei lavori, che meritano l' onore della stampa

17 Il Segretario stende le lettere pel Presidente, carteggia coi Soci accademici, e con le altre Accademie, ritira e pone in ordine le Memorie, scrive gli estratti delle medesime e gli atti delle Adunanze, spedisce le patenti, e conserva l' archivio e la biblioteca Per questa carica è fissato un onorario secondo il potere dell' Accademia.

18 Il Direttore dell' orto sorveglia sulla conservazione e coltivazione del medesimo, dirige le piantagioni ed esperimenti ordinati dall' Accademia, si presta alle lezioni pratiche del Lettore di Agraria, sopraintende al Custode onde adempia al suo dovere, promuove le vendite e fa compra delle piante e de' semi e conserva il registro dell' introsso e dello spesso

dell' Orto, esibendolo alla fine dell' anno alla Magistratura Accademica.

19 Il Cassiere incassa le rendite dell' Accademia, provede alle spese autorizzate dalla medesima dietro mandato firmato dal Presidente e contrasegnato dal Segretario, tiene il Registro dell' introito, e dell' esito, e rende conto annualmente alla Magistratura.

20 Il Lettore una volta almeno alla settimana dà lezione teorica d' agricoltura e di Statistica applicata all' agricoltura a tutti i Fattori, Coltivatori, ed Amatori d' agraria che vogliono intervenirvi. Alla teorica poi unisce la pratica nell' Orto sperimentale. È annualmente compensato con un onorario secondo le forze economiche dell' Accademia.

21 Gli altri Lettori di Geometria e Matematica, e di Veterinaria procedono col metodo già in corso.

22 Il Custodo attende alla coltivazione dell' Orto, ed eseguisce sotto il Direttore, da cui pende, tutte le piantagioni ed esperimenti. È responsabile de' danni cagionati per sua colpa o trascuratezza all' Orto medesimo. Dietro ordine del Direttore vende e compra le piante e i semi, pagandone o ritirandone il prezzo, e rende conto annualmente dell' esigenza e delle spese. Ha uno stipendio dall' Accademia.

23 Gli Aspiranti sono scelti fra i giovani che più si distinguono nell' amore allo studio delle cose agrarie. Debbono prestarsi in cinto del Segretario, del Direttore, o degli altri Membri della Magistratura ogni qual volta siano richiesti. Hanno l' obbligo di frequentare le lezioni teoriche e pratiche d' agronomia. Debbono intervenire alle Adunanze, alle quali possono anche leggere le loro memorie od osservazioni, purchè le abbiano prima sottoposte ad uno de' Censori. Quegli Aspiranti, che avranno date aperte prove di zelo, di diligenza, e di progressi, saranno presi in considerazione dall' Accademia. Non verranno scelti in avvenire per Aspiranti se non quelli che documenteranno d' aver frequentato con profitto le lezioni di geometria e matematica, di veterinaria, e di agraria quando sarà istituita.

24 Dopo la prima nomina spetta all' Accademia il procedere al rimpiazzo de' posti vacanti nella Magistratura, e nel numero de' Soci ordinarii, non che alla nomina de' Soci corrispondenti, degli onorarii, e degli aspiranti.

25 La Magistratura Accademica è scelta dal Corpo de' Soci ordinarii. Circa il Presidente, e il Vice Presidente si richiamano gli articoli 14 e 15. La stessa Ma-

gistratnre forma il piccolo Consiglio dell' Accademia.

26 Il Consiglio generale dell' Accademia è composto di tutti i Soci ordinarii.

27 L' Accademia è legalmente adunata quando siavi l' intervento del Presidente, o Vice Presidente con un terzo almeno de' Soci ordinerii.

28 Il voto deliberativo sta nel solo Corpo de' Soci ordinerii.

29 Il piccolo Consiglio esamina a discute gli oggetti prima di portarli al Consiglio generale.

30 Ogni risoluzione sì del piccolo, che del generale Consiglio deve essere fatta a secreti suffragii. Un vota sopra la metà rende valide le deliberazionc. A perita di suffragi il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente ha diritto di decidere.

31 L' Accademie risiede nel Palezzo Comunale di Pesaro finchè non sia provveduta di un apposito locale.

32 Le Adunanze accademiche ordinarie sono due all' enno nei giorni che verranno stabiliti e fatti conoscere ai Soci fino dal principio dell' enno. Le straordinarie si tengono secondo le circostanze e i bisogni. Per quest' ultime occorre ogni volta l' invito di tutti i Soci ordinarii da farsi per biglietto spedito dal Segretario.

33 Nelle due Adunanze ordinarie han-

no l' accesso anche tutti quelli non Accademici, che siano muniti di biglietto d' ingresso.

34 Le Sedute tante ordinarie, che straordinarie si aprono dal Presidente, che propone gli oggetti da trattarsi. Il Segretario legge gli atti delle deliberazioni antecedentemente prese, gli estratti delle Memorie, e il compendio degli utili Ritrovati in favore dell' agricoltura. Enunoia le donazioni fatte all' Accademia. Fa menzione de' Soci che sonosi distinti. Partecipa la morte degli Accademici con un articolo necrologico.

35 Nelle adunanze ordinarie si fanno soprattutto conoscere i lavori eseguiti tanto per corrispondere all' intendimento del Governo, quanto per l' onore e l' interesse dell' Accademia. Si fa anche menzione di qua' Coltivatori che siansi distinti.

36 Il Presidente ammette gli Accademici alla lettura delle memorie ed osservazioni, ed alla esposizione dei saggi. Se le cose esposte esigono discussione, si deputa una commissione perchè esamini, e riferisca nella successiva Seduta. Ogni Accademico ha diritto di chiedere la parola per significare le sue osservazioni sulle memorie, che sono state lette.

37 Le Memorie dopo letta si consegnano al Presidente, il quale ordina che siano poste fra gli atti accademici.

38 Alla fine di ogni anno i Censori si radunano fra loro per isceglere dagli atti accademici quelle memorie, articoli, ed osservazioni che meritano l' onore della stampa. Le cose scelte saranno mandate alla luce col nome rispettivo de' loro autori.

39 Ad ogni Accademico viene spedita una Patente in istampa come dalla modula che si unisce.

40 L' Archivio e destinato alla custodia degli scritti, delle stampe, delle machine, e degli istrumenti attenenti all' Accademia. Tutti gli oggetti donati debbono essere distinti col nome del Donatore. Il Segretario non permette estrazione dall' Archivio senze licenza in iscritto del Presidente.

41 Le rendite dell' Accademia sono costituite dal ricavato dell' Orto sperimentale ed annessi terreni, dalle gratuite elargizioni, dalla vendita delle opere accademiche stampate, e dall' assegno che piacesse al Governo di concedere.

42 Ogni anno è proposto e pubblicato dall' Accademia un problema, o quesito relativo all' agricoltura dello Stato. Chi presente una memoria, che sia reputata degna di premio, è regalato d'una medaglia del valore da destinarsi dalla stessa Accademia.

43 Una Commissione composta di quattro Accademici annualmente eletti, è incaricata di darne il giudizio.

44 Non è reso palese che il nome dell'Autore delle memoria premiata: gli altri rimangono occulti secondo lo stile delle altre Accademie.

45 Alle fine d'ogni anno l'Accademia per mezzo di un ragionato rapporto dà conto de' suoi lavori, e de' suoi progressi alla Sacra Congregazione degli Studi.

46 Conoscendosi in atto pratico le necessità di modificare alcuno de' presenti articoli, e di aggiungerne de' nuovi, non mancherà l'Accademie di addottare tutti quei temperamenti che saranno più acconci ed opportuni al suo essere migliore.

Die 12 *Junii* 1828.

Sacra Congregatio Studiorum, Pisaurensis Academiae Agrariae Statutis accurate perpensis, Academiam ipsam approbandam et confirmandam censuit, eamque confirmatam et probatam hisce litteris declarat. Praedicta vero Statuta, quorum exemplar in Tabulario S. Congregationis asservatur, rata esse jubet et diligenter servari. Vult praeterea, ut in Sociis cooptandis praeter ingenii dotes Religio et mores spectentur, et novus quisque Academiae Praeses quamprimum de sua electione S. Congregationem certiorem faciat, suoque munere fungatur ad praescriptum art. 298 *Constitutionis* Quod divina Sapientia. *Nihil denique immutetur inconsulta S. Congregatione.*

F. Card. Bertazzolius Praefectus.

I. Archiep. Ephesinus a Secretis.

33 343215 Go